DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5

Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 8 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
Estremi	Legge 15 luglio 2002, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-riordino-della-dirigenza-statale-e-per-favorire/art-5-personale-di-cui-all-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

articolo-69-comma-3-del-decreto-legislativo-30